



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044

Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail: urp@provincia.cuneo.it

P.E.C.:

protocollo@provincia.cuneo.legal

mail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO**
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445330 – Fax 0171.445650
CE/

-Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
CASTELLETTO STURA (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: _08.04/3 ___

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: : D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Delibera di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931. Variante parziale n. 14 al PRGC di Castelletto Stura.

Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale.

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale in data 11.11.2013 con prot. di ric. n. 98591 - a seguito di esame della relativa documentazione, per l'espressione del parere di competenza, si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Settore Viabilità:

Il **Settore Viabilità della Provincia**, presa visione della documentazione trasmessa con la VAS, non ritiene di dover formulare osservazioni specifiche in riguardo.

Ufficio Protezione Civile:

COMPATIBILITA' CON IL PIANO PROVINCIALE E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Per quanto concerne gli aspetti legati alla valutazione dell'incidenza dei rischi naturali ed antropici sul territorio, la pianificazione urbanistica comunale deve risultare coerente sia con i contenuti del piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul territorio elaborata all'interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (Legge n.225/1992; D.Lgs. n.112/1998; LR n.44/2000; LR n.07/2003 e relativi Regolamenti).

Al proposito si richiama il Capo 3, Artt. 4 e 5 del regolamento attuativo della LR n.07/2003 "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile" n.7/R del 18/10/2004, che prevede la trasmissione del piano comunale/intercomunale di protezione civile alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Gli strumenti urbanistici comunali, inoltre, non dovranno risultare in contrasto con il quadro del dissesto e la classificazione di sintesi del territorio Comunale, come previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999).

In linea generale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione civile, è opportuno che le infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (*Circolare Regionale 7/LAP/1996 - Classe III*), in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.

In assenza di alternative praticabili, per gli interventi non altrimenti localizzabili e qualora previsto dalla Circolare menzionata, occorre programmare l'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prevedere i necessari interventi di riassetto territoriale che, una volta collaudati, determinino l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.

Ufficio Pianificazione:

Modifica normativa attinente l'attuazione dell'area R3.4

La modifica interessa l'area denominata R3.4, ed in particolare la destinazione d'uso prevista dal PRG alla dismissione di una porzione di terreno da adibire a strada, da destinare a servizio di abitazioni ed a collegamento viario tra due strade esistenti.

Il tratto di strada, ritenuto non più utile alla destinazione d'uso prevista dal PRG, è stato inglobato nella zona normativa denominata R3.4.

A compensazione, per la mancata dismissione dell'area, si prevedono opere di pari importo economico su aree attigue che dovranno essere concordate con l'amministrazione.

L'area ricade in zona a vincolo idrogeologico ed è inserita nella classe III° dei suoli di pianura.

3.2 Trasferimento di volumetria tra due ambiti residenziali: R4.4 e R3.20

L'intervento dispone un trasferimento di 400 metri cubi dall'area residenziale di nuovo impianto R4.4, all'area residenziale di completamento denominata R3.20.

Le aree ricadono entrambe nella classe III° dei suoli di pianura e l'area R4.4 in vincolo idrogeologico.

Stralcio area T1.1 del Capoluogo con riclassificazione in H2 e predisposizione di norma specifica.

Trasformazione di area destinata dal PRG a terziario-commerciale in area agricola (H2).

La particolare posizione della zona ha indotto l'amministrazione a vincolare tale area a zona di rispetto per l'abitato, preservandone quindi la vocazione alla coltivazione.

A compensazione della mancata edificazione, si prevede, mediante apposita norma inserita nelle norme di attuazione, di sfruttare la capacità edificatoria di tale appezzamento per edificare sui lotti ove è insediata un'azienda agricola posta in stretta contiguità e proprietaria di alcuni dei terreni oggetto di modifica.

Inoltre si impone, sempre intervenendo sul medesimo disposto normativo, di riqualificare una struttura esistente a destinazione agricola ricadente sull'area H2.

La zona ricade nella classe III° dei suoli di pianura.

Nelle norme di attuazione viene indicato che *"Il rapporto di copertura derivante dai terreni ricadenti in zona T1.1, riclassificata H2 (aree agricole di rispetto degli abitati) è utilizzabile presso il centro aziendale agricolo di via Cuneo 21/b identificato a Catasto al F.9, particelle 270"*.

Per maggiore comprensione si consiglia di chiarire il testo in quanto non si comprende se, per il lotto individuato (F.9, particelle 270), si applica il rapporto di copertura previsto per la ex T1.1 (55% della superficie territoriale) o se invece si intende applicare il valore derivante dal 55% dell'ex T1.1 (7040 mq) e, in ogni caso, sarebbe più chiaro se le aree ed i fabbricati oggetto di intervento fossero appositamente evidenziati in modo specifico.

Settore Tutela Territorio:

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, si ritiene - per quanto di competenza – che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..


Per quanto riguarda l'ex area T1.1 (area a destinazione Terziario commerciale, convertita con la presente variante parziale in area H2 - Agricola di rispetto degli abitati) e l'adiacente area produttiva P1.10., in sede di aggiornamento del piano di classificazione acustica, si chiede all'Amministrazione Comunale di modificare l'assegnazione delle classi acustiche, evitando la formazione di accostamenti critici, anche attraverso l'inserimento delle necessarie fasce cuscinetto.

Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare l'ufficio, è emerso che l'intervento in progetto va ad operare sul seguente quadro concessorio:

n. derivazione	stato pratica	utente	uso dell'acqua	corso d'acqua	portata max (l/s)	portata media (l/s)	potenza fiscale (kw) media annua	salto nominale (m)
1051/B	attiva (concessione precaria) + istruttoria	Consorzio d'Irrigazione Canale Sarmassa	energetico	Torrente Gesso e Fiume Stura tramite il Canale Bealera Maestra	1927	796	1040	133,27
4347	attiva	Oberto Guido	energetico	fontanile bealerasso	1460	380	24,6	6,6

Si allega un estratto grafico della banca dati della Regione Piemonte concernente l'ambito territoriale interessato alla variante dello strumento urbanistico.



Occorre inoltre verificare da parte degli Enti Competenti, l'eventuale influenza degli interventi in variante con il Parco Naturale interessante il territorio comunale.

Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto non debba essere sottoposta alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica ma che, comunque, per il suo perfezionamento redazionale debba articolarsi **preservando le attività di uso della risorsa in essere.**

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni il Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste, l'Ufficio Energia, l'Ufficio Cave/Vincolo Idrogeologico del Settore Gestione Risorse del Territorio.

Sulla base degli esiti istruttori sopra riportati – con specifico riguardo alle osservazioni formulate dal Settore Tutela del Territorio - si esprime, per quanto di competenza, parere di **non assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Luciano Fantino

Referente della pratica: Arch. Enrico COLLINO (tel. 0171/445211)